

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO
AMBULATORIALE E DOMICILIARE
A FAVORE DI PERSONE ANZIANE O IN STATO DI DISAGIO
ANNI 2018/2019

TRA

La Fondazione Istituto "Carlo Vismara - Giovanni De Petri" onlus, con sede in San Bassano, via Vismara n.10, rappresentata dal Presidente pro-tempore don Mario Dellacorna, nato a Castelleone (CR) il 09/10/1942,

e

Il Comune di Fiesco, nella persona del Sig. Giuseppe Piacentini, nato a Romanengo (CR) il 14/06/1958, in qualità di Sindaco, rappresentante legale dell'Ente, in esecuzione della deliberazione _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La presente convenzione disciplina le condizioni e le reciproche obbligazioni, affinché sia garantita l'erogazione di prestazioni infermieristiche, presso la sede dell'Ambulatorio Comunale, sito in Fiesco, Via Roma n. 30, e, in via occasionale, presso il domicilio di utenti richiedenti, esclusivamente in presenza di situazioni di particolari gravità, in cui si rilevi la totale ed assoluta impossibilità, da parte dell'utente, a recarsi presso l'ambulatorio, anche con l'ausilio di propri familiari.

ARTICOLO 2

Le prestazioni infermieristiche, oggetto della presente convenzione, consistono in:

- Somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei seguenti trattamenti diagnostici e curativi, ordinati dal medico curante, con apposita prescrizione:
 - cateterismo vescicale
 - lavanda vescicale

- gestione stomie (educazione)
 - medicazione chirurgica
 - medicazione decubiti
 - prelievi venosi
 - prelievi capillari
 - terapia iniettiva i. m.
 - terapia iniettiva S.c.
 - insulino terapia
 - lavanda vaginale.
- Rilevamento delle condizioni generali del paziente, del polso, della temperatura, della pressione arteriosa e della frequenza respiratoria.
 - Educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari.

ARTICOLO 3

Il servizio viene erogato nel giorno di Lunedì (1 giorno a settimana), dalle ore 9.30 alle ore 10.30. Sono esclusi i giorni festivi infrasettimanali, il giorno del patrono di San Bassano e di Fiesco. Al termine dell'orario stabilito, qualora siano ancora presenti degli utenti, è consentita la prosecuzione del servizio per ulteriori 15 minuti. A tali prestazioni aggiuntive sarà applicata la tariffa oraria di cui al successivo art. 6, commisurata al tempo del servizio effettivamente reso.

ARTICOLO 4

Il servizio infermieristico al DOMICILIO di utenti richiedenti sarà svolto in via del tutto occasionale, in presenza di accertate necessità da parte dell'Assistente Sociale, su segnalazione dell'operatore infermieristico, e dovrà essere garantito nei medesimi giorni di espletamento del servizio ambulatoriale, compatibilmente con le esigenze ambulatoriali.

L'effettuazione del servizio al domicilio entro l'orario di svolgimento del servizio ordinario, con anticipo del termine del servizio ambulatoriale, per il tempo necessario all'erogazione del servizio al domicilio, dovrà essere previamente comunicata all'ente, con l'indicazione del domicilio dell'utente presso cui è effettuato il servizio domiciliare, nonché il giorno e l'ora di svolgimento del servizio domiciliare medesimo.

In presenza di utenti presso l'ambulatorio per l'intera durata del servizio, l'attività al domicilio sarà svolta immediatamente dopo il termine delle prestazioni ambulatoriali, sempre previa comunicazione all'ente, riportante le medesime informazioni sopra illustrate. In relazione alla corresponsione delle prestazioni svolte al domicilio, ricadenti oltre il termine dell'orario stabilito, sarà applicata la tariffa oraria di cui al successivo art. 6, commisurata al tempo del servizio effettivamente reso ed attestato secondo le modalità di cui all'art. 6 lett. c).

ARTICOLO 5

La Fondazione Istituto Carlo Vismara - Giovanni De Petri Onlus si impegna a:

- a) utilizzare personale in possesso del Diploma di Infermiere Professionale ed iscritto all' Albo degli Infermieri Professionali;
- b) garantire la continuità del servizio, provvedendo alle sostituzioni per ferie o malattia;
- c) assicurare lo svolgimento del servizio, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro;
- d) garantire lo spostamento degli operatori con mezzi idonei;
- e) garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione;
- f) stipulare una idonea copertura assicurativa per le ipotesi di responsabilità civile per lesioni personali e/o danneggiamento di cose, verificatesi in esecuzione del servizio verso gli utenti e verso i terzi;
- g) L'infermiere incaricato è tenuto, prima di erogare la prestazione, a richiedere la quota di compartecipazione a carico dell'utenza richiedente il servizio medesimo, che opera, con decorrenza dal 01/01/2018, nella seguente misura: € 1,00 per singola prestazione (confermata per l'anno 2018), indipendentemente dal numero di prestazioni contestualmente richieste e dalla loro tipologia, provvedendone al versamento al Comune, unitamente alla presentazione di relativa nota accompagnatoria, debitamente sottoscritta da parte dell'operatore infermieristico, ove risulti il numero degli utenti fruitori

del servizio ed il relativo importo dai medesimi corrisposto. Le prestazioni non potranno essere erogate in assenza di corresponsione della quota dovuta da parte dell'utenza.

ARTICOLO 6

Il Comune di Fiesco si impegna a:

- a) rendere disponibili spazi idonei all'espletamento delle prestazioni di cui al precedente art. 2;
- b) corrispondere, per l'espletamento delle funzioni infermieristiche, l'importo lordo orario pari ad € 26,00, con aumento del costo orario pari alla percentuale di incremento, in caso di eventuale rinnovo contrattuale del personale dipendente. Nella predetta cifra è ricompresa la fornitura del materiale per la protezione personale dell'operatore, del materiale di consumo per l'espletamento del servizio (siringhe, cerotti, acqua ossigenata, spray disinfettante apposito, striscette per misura glicemia, etc.) e dei presidi richiesti per l'effettuazione della terapia. E' a carico dell'utente la fornitura dei farmaci necessari, prescritti dal medico curante;
- c) liquidare il corrispettivo, previa verifica di congruità dell'importo, da parte del servizio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura trimestrale, riepilogativa dei servizi effettuati. La fattura trimestrale dovrà essere corredata da riepiloghi mensili indicanti, per ogni singolo giorno di svolgimento del servizio, la durata delle prestazioni rese ed il numero degli utenti cui è stato erogato il servizio;
- d) individuare la seguente figura di riferimento a garanzia del corretto svolgimento del servizio: Assistente Sociale.

L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre o sospendere, in corso d'anno, la fruizione del servizio, in relazione alle effettive richieste da parte dell'utenza, sino a quando se ne rilevi nuovamente la concreta esigenza, senza che l'istituto incaricato possa nulla vantare nei confronti del Comune.

ARTICOLO 7

E' facoltà dei contraenti risolvere anticipatamente la presente convenzione, con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

ARTICOLO 8

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2018 al 31/12/2019.

ARTICOLO 9

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

San Bassano, Lì

FONDAZIONE ISTITUTO
"C. VISMARA- G. DEPETRI" ONLUS
IL PRESIDENTE
(Don Mario Dellacorna)

Fiesco, Lì

COMUNE DI FIESCO
IL SINDACO
RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE
(Giuseppe Piacentini)